

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2420-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATTA, ZANGHERI, CHERCHI, ANGIUS, MACCIOTTA,
SANNA, GARAVINI, GEREMICCA, SCHETTINI**

Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola

[Testo della proposta di legge n. 2420, risultante dallo stralcio delle disposizioni contenenti stanziamenti di spesa per il 1988 e relative norme di copertura finanziaria, approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio), in sede legislativa, nella seduta del 14 dicembre 1988]

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

OBIETTIVI, APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 1.

(Piano per la rinascita).

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente lo Statuto speciale per la Sardegna, denominata Statuto nella presente legge, e sulla base degli indirizzi e delle norme della presente legge, il Governo, col concorso della regione, dispone ed aggiorna il piano per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna.

2. Il piano ha per finalità:

a) la piena occupazione maschile e femminile;

b) la parificazione delle condizioni economiche, sociali e civili della Sardegna con quelle delle regioni più sviluppate dell'Italia e dell'Europa;

c) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna.

3. Il piano, nel disporre gli interventi di cui alla presente legge, si ispira ai principi della piena valorizzazione e della tutela dei valori umani, culturali ed ambientali propri della Sardegna e persegue l'obiettivo della crescita ordinata e omogenea di tutte le componenti della società sarda così da eliminare gli squilibri territoriali e sociali tra le diverse zone dell'isola e da realizzare le pari opportunità per l'occupazione maschile e femminile.

4. In funzione degli obiettivi generali di cui al comma 2, il piano dispone interventi per:

a) la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e delle sue applicazioni e, su questa base, l'ammodernamento, la diversificazione e l'ampliamento delle attività produttive;

b) l'adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi, in particolare di quelli erogati dalla pubblica amministrazione, alla domanda sociale, in ogni caso almeno agli *standards* medi nazionali;

c) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale (reti dei trasporti interni ed esterni, delle telecomunicazioni e della tutela ambientale) alle esigenze dello sviluppo economico e sociale moderno e in ogni caso almeno a livelli tali da garantire prestazioni non inferiori a quelle delle regioni più sviluppate;

d) la ricostruzione dell'*habitat* naturale dell'isola anche mediante il risanamento idrogeologico del territorio e il ripristino del patrimonio forestale;

e) l'adeguamento della dotazione di servizi dei centri urbani e il risanamento e il recupero dei centri storici.

ART. 2.

(Procedure per la definizione e l'approvazione del piano).

1. La giunta regionale, con il concorso degli enti locali e la partecipazione delle forze sociali, predispone il piano pluriennale che, nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 1, programma gli interventi e le risorse finanziarie statali, coordinandoli con quelli regionali e della Comunità economica europea.

2. Il piano copre un periodo iniziale e continuativo di durata non inferiore a quello previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, per il bilancio pluriennale dello Stato, e viene integrato annualmente a

scorrimento ed eventualmente aggiornato per il successivo periodo.

3. Per i fini di cui al comma 2 e ai successivi articoli 8 e 10 le amministrazioni statali inviano annualmente alla regione i propri programmi entro i termini previsti per la trasmissione al Ministro del tesoro delle proposte per la formulazione della legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. I programmi specificano gli investimenti che interessano la Sardegna e contengono una relazione sullo stato di attuazione dei programmi degli anni precedenti. I programmi contengono altresì l'indicazione dello stato degli interventi per la pubblica amministrazione.

4. Il piano, previa approvazione del consiglio regionale, viene trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dalla giunta regionale.

5. Le parti del piano, finanziate con risorse regionali derivanti dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna, e dai trasferimenti diretti al bilancio regionale, comprese quelle trasferite dalla Comunità europea, dallo Stato, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, per l'esecuzione dei progetti regionali di sviluppo, nonché quelle relative a trasferimenti dallo Stato alla regione, limitatamente agli esercizi per i quali gli stanziamenti non siano modificabili con successiva legge finanziaria dello Stato, ove non intervengano variazioni con successiva delibera del consiglio regionale, diventano operative a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

6. Il CIPE, integrato dal presidente della regione autonoma della Sardegna, approva il piano, ed entro il 30 giugno di ciascun anno le integrazioni e gli eventuali aggiornamenti.

7. Il piano viene allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Alla stessa relazione sono allegate le eventuali osservazioni della regione, concernenti eventuali difformità di parere, sulla delibera del CIPE.

8. Con le modalità di cui al comma 7, il Goveno invia al Parlamento una relazione sull'attuazione degli interventi programmati. La relazione è altresì inviata al consiglio regionale della Sardegna.

ART. 3.

(Efficacia del piano).

1. Il piano, le integrazioni annuali e gli aggiornamenti, una volta approvati costituiscono atti della programmazione nazionale, e, come tali, riferimento vincolante per i programmi dei Ministeri, degli enti economici e delle aziende autonome dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Ministri competenti impartiscono apposite direttive alle amministrazioni dipendenti dai rispettivi Ministeri, ivi compresi le aziende autonome, e agli enti economici vigilati, per la formulazione dei programmi.

3. I programmi e lo stato di attuazione relativi agli atti della programmazione nazionale sono trasmessi semestralmente con le procedure previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Per le modifiche del piano, derivanti da provvedimenti legislativi e da atti amministrativi, si applica la procedura di cui all'articolo 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna.

ART. 4.

(Accordo di programma).

1. I programmi sono attuati di norma mediante la procedura dell'« Accordo di programma » previsto dall'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64. Il presidente della regione esercita le funzioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 7.

2. La regione è altresì delegata ai sensi dell'articolo 6 della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ad

esercitare i poteri di vigilanza e di coordinamento funzionali alla predisposizione e all'attuazione del piano.

ART. 5.

(Intervento della Commissione parlamentare per le questioni regionali).

1. La regione, nel caso ravvisi contrasto tra determinati atti del Governo e le disposizioni in attuazione della presente legge, può chiedere che la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione si pronunci con propria risoluzione. Nelle more della deliberazione è sospesa l'efficacia degli atti del Governo a norma dell'articolo 51, secondo comma, dello Statuto.

CAPO II

REGIONE
E COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

ART. 6.

(Partecipazione della regione alle politiche comunitarie).

1. Al fine di consentire la partecipazione regionale alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, anche a norma dell'articolo 52 dello Statuto, la regione deve essere sentita:

a) sulle posizioni che il Governo si propone di assumere il seno al Consiglio dei ministri della Comunità europea, nell'esame di proposte di regolamenti, direttive e decisioni che attengano ad una delle materie contemplate negli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto;

b) sui disegni di legge di attuazione di direttive comunitarie o di accordi conclusi entro l'ambito comunitario nelle predette materie;

c) sull'armonizzazione e adeguamento della legislazione nazionale per la realizzazione del mercato unico europeo;

d) sui programmi che il Governo intende presentare alla Comunità europea interessanti la Sardegna.

2. Ai fini di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa governativa sono trasmessi alla regione nei termini previsti per il concerto tra i Ministri proponenti.

CAPO III

INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

ART. 7.

(Trasporti).

1. Il piano comprende gli interventi specifici previsti dal piano regionale dei trasporti, approvato dal CIPE e finalizzati alla creazione di un sistema integrato e plurimodale di trasporti sul territorio della Sardegna di livello non inferiore a quello della penisola. I collegamenti col continente saranno potenziati mediante un servizio plurimo gestito da aziende, enti e società pubbliche o miste e anche aperto alle iniziative dei privati. Il piano e le direttive del CIPE per la relativa attuazione impegnano, secondo le rispettive competenze, i Ministeri, le aziende autonome, l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti collegati, gli enti di gestione, le aziende a partecipazione statale e gli enti pubblici, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione. Per gli interventi previsti nel piano, i soggetti interessati stipulano accordi di programma di valenza triennale per l'attuazione del coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei tempi e delle modalità di finanziamento. Per le deliberazioni riguardanti gli interventi

previsti nel piano, il CIPE è integrato dal presidente della regione autonoma della Sardegna.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il presidente della regione autonoma della Sardegna d'intesa con i Ministri dei trasporti, della marina mercantile, dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni, promuove una Conferenza cui partecipano i rappresentanti delle aziende autonome dello Stato, dell'Ente ferrovie dello Stato, delle società a partecipazione statale direttamente interessate al settore dei trasporti, delle società finanziarie pubbliche, dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali. La Conferenza discute sulla base delle comunicazioni dei Ministri in ordine ai collegamenti interni ed esterni della Sardegna.

3. In attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto per i programmi relativi alla Sardegna le funzioni di indirizzo e di vigilanza spettanti per legge ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti sull'attività dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e dell'Ente ferrovie dello Stato sono svolte dal presidente della regione autonoma della Sardegna.

4. I programmi per i collegamenti aerei e navali della Sardegna con il restante territorio nazionale sono approvati dai Ministri vigilanti sulle aziende d'intesa con la regione.

ART. 8.

(Energia).

1. Il progetto energetico regionale costituisce parte integrante del piano.

2. Il progetto dispone gli interventi necessari ad assicurare la copertura del fabbisogno energetico dell'isola sulla base del bilancio energetico regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 2 riguardano l'utilizzazione delle diverse fonti di energia, comprese quelle rinnovabili, nonché il risparmio energetico.

4. Il progetto comprende altresì gli interventi necessari per la realizzazione della rete di distribuzione di gas metano o di altri fluidi energetici gassosi assimi-

labili, ivi compreso il gas di sintesi del carbone Sulcis. Il prezzo di cessione del gas all'utenza, riferito all'unità di calore, non può essere comunque stabilito in misura superiore a quello del gas metano distribuito nelle regioni meridionali.

5. Il progetto determina un regime selettivo di agevolazione tariffaria a favore delle attività produttive.

6. Il Comitato interministeriale per i prezzi (CIP) adotta le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

ART. 9.

(Conferenza sui programmi delle partecipazioni statali).

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con il presidente della giunta regionale, promuove una Conferenza per la definizione e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi degli enti delle partecipazioni statali anche ai fini della formulazione delle integrazioni e degli eventuali aggiornamenti del piano di cui all'articolo 3.

2. La Conferenza svolge i suoi lavori sulla base di relazioni del Ministero delle partecipazioni statali e della giunta.

3. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali.

4. Il documento conclusivo della Conferenza è formulato dal Ministro delle partecipazioni statali d'intesa con la regione e viene incluso nella relazione sui programmi degli enti delle partecipazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, per l'approvazione del CIPE.

ART. 10.

(Commesse pubbliche).

1. Gli interventi e gli approvvigionamenti per le forniture delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome dello Stato non-

ché gli investimenti effettuati da soggetti privati se finanziati con fondi statali o regionali, devono essere effettuati secondo criteri diretti a favorire l'occupazione e la qualificazione dell'imprenditore locale.

2. Il piano indica le misure e gli interventi necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 11.

(Maggiorazione degli incentivi per la ricerca).

1. Gli incentivi finanziari previsti dalle leggi, comprese quelle sul Mezzogiorno a sostegno delle attività di ricerca di base e applicata, possono essere incrementati per le iniziative realizzate in Sardegna, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 25, nella misura stabilita dal piano.

2. L'incremento di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al 50 per cento dell'importo massimo della incentivazione finanziaria ammessa dalle singole leggi, né può dar luogo ad un contributo totale superiore all'ammontare del costo del programma.

ART. 12.

(Consorzio per la ricerca e la divulgazione delle nuove tecnologie).

1. Al fine di promuovere la ricerca tecnologica e trasferirne i risultati alle imprese è costituito un consorzio tra la regione autonoma della Sardegna, le università operanti nell'isola, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti pubblici economici operanti in Sardegna.

2. Al consorzio possono partecipare le associazioni imprenditoriali, comprese quelle cooperativistiche, gli enti locali e le altre istituzioni, nonché i soggetti giuridici titolari di centri di ricerca pubblici e privati già operanti nell'isola, che ne facciano richiesta.

3. Il consorzio è ammesso ai benefici di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64. La quota di capitale sottoscritta dalla re-

gione e dalle università sarde sono a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 25 della presente legge.

ART. 13.

(Società di intermediazione finanziaria per la banca d'affari).

1. Le aziende di credito aventi sede in Sardegna, il Credito industriale sardo e gli istituti di credito di diritto pubblico, sono autorizzati a sottoscrivere, anche in concorso con imprenditori privati, il capitale di una società finanziaria avente i requisiti e le finalità di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 6 febbraio 1987.

2. Il Ministro del tesoro emana una specifica direttiva con la indicazione dell'istituto deputato alla promozione degli atti necessari per la costituzione della società di cui al comma 1.

3. A valere sulle disponibilità di cui all'articolo 24, sono assegnati complessivi 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da destinare ad incremento del fondo di dotazione degli istituti di credito che sottoscrivono il capitale delle società di cui al comma 1, finalizzato all'ulteriore incremento del capitale della stessa società. Lo stanziamento assegnato è ripartito fra gli istituti di credito in quote proporzionali al capitale sottoscritto e per valori non superiori a quello del capitale proprio impegnato.

ART. 14.

(Società per la promozione di nuova imprenditorialità).

1. Gli enti delle partecipazioni statali IRI, ENI, EFIM e la SFIRS SpA sono autorizzati a costituire una società per azioni, con sede legale in Cagliari, avente per finalità sociale la promozione di nuove iniziative imprenditoriali anche a carattere cooperativo in Sardegna, nei comparti della produzione di beni e servizi.

2. Il capitale sociale è inizialmente stabilito in 80 miliardi di lire e viene sottoscritto per il 10 per cento dalla SFIRS e per la parte residua in quote paritarie da IRI, ENI ed EFIM.

3. Per le finalità di cui al successivo comma 5, sono erogati 80 miliardi di lire per l'aumento, in ragione di lire 24 miliardi, di ciascuno dei fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM e di lire 8 miliardi per l'aumento del capitale della società SFIRS SpA. All'onere di 8 miliardi di lire da trasferirsi alla regione autonoma della Sardegna per l'aumento del capitale della SFIRS, si fa fronte con le disponibilità del fondo di cui al successivo articolo 25. All'onere di 72 miliardi di lire per l'aumento del fondo di dotazione dell'IRI, dell'ENI, e dell'EFIM si fa fronte con accensione di mutui la cui quota di rimborso per capitale e interessi, stimata in lire 8 miliardi a partire dall'esercizio 1989, è posta a carico del bilancio dello Stato con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce: « Ministero delle partecipazioni statali - Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno ».

4. I soci di cui al comma 1 possono deliberare aumenti di capitale sociale riservandone la sottoscrizione alle associazioni imprenditoriali, comprese quelle cooperative.

5. La finalità sociale viene perseguita mediante la ricerca attiva delle iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, la partecipazione al capitale sociale delle nuove imprese in quota minoritaria e riscattabile dagli altri soci, il finanziamento o il prefinanziamento dell'iniziativa, l'assistenza all'avvio dell'impresa e ogni altra attività utile.

ART. 15.

(Credito).

1. Il contributo di cui all'articolo 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64, deve essere concesso dal Ministro del tesoro

per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture in Sardegna.

2. Nei consigli di amministrazione degli istituti di credito di diritto pubblico operanti esclusivamente o prevalentemente in Sardegna la maggioranza dei consiglieri è nominata su proposta del presidente della regione autonoma della Sardegna, previa designazione, con voto limitato, da parte del consiglio regionale della Sardegna.

ART. 16.

(Agevolazioni fiscali).

1. In attuazione dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto le aree ed i nuclei industriali definiti ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, sono costituiti in punti franchi, nei limiti del presente articolo con riferimento a:

a) i diritti di confine: dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

b) le imposte dirette: Irpef, Ilor, Irpeg;

c) le imposte indirette: Iva, imposte di registro, Invim, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

2. Possono agire in regime di esenzione dei diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate in Sardegna, per merci e per prodotti importati.

3. Possono agire in regime di esenzione delle imposte dirette e indirette le imprese di trasformazione localizzate in Sardegna.

4. È delegato alla regione il potere normativo, regolamentare e amministrativo relativamente ai tipi di esenzione attuati.

5. La regione, in coerenza con gli obiettivi del piano di cui all'articolo 3, provvede ad indicare annualmente i nominativi delle imprese ammesse ad operare in regime di esenzione, i tipi e gli ammontari delle esenzioni concesse.

6. Il regime di esenzione fiscale di cui ai commi precedenti, non esclude l'obbligo di conteggio e di dichiarazione dei diritti di confine e delle imposte dirette e indirette che vanno considerati come interamente riscossi dallo Stato ai fini della determinazione delle entrate da assegnare alle regioni, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, come sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122.

7. Il Governo, d'intesa con la regione, provvede, ogni triennio, a determinare per ogni esercizio finanziario, l'ammontare annuale complessivo delle esenzioni concedibili.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 17.

(Pubblica amministrazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, viene definito un piano pluriennale per l'adeguamento degli organici nei diversi comparti della pubblica amministrazione. Il piano deve prevedere tempi e modalità per l'adeguamento degli *standards* dei servizi delle amministrazioni centrali e locali ai livelli medi nazionali, indicando le relative dotazioni organiche anche in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro. Il piano definisce inoltre il quadro delle dotazioni di risorse finanzia-

rie da prevedere a norma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

ART. 18.

*(Programma
di sperimentazione scolastica).*

1. Al fine di realizzare un organico e generalizzato programma di sperimentazione sui programmi e sulle strutture a norma degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, n. 419, lo Stato assegna ogni anno alla regione autonoma della Sardegna una somma non inferiore a quella che la regione stessa destinerà al programma con propria legge, in attuazione dell'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

2. L'ammontare del contributo statale è definito nel programma di cui all'articolo 3 della presente legge ed è posto a carico del capitolo 1121 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

CAPO V

TUTELA E VALORIZZAZIONE
BENI AMBIENTALI

ART. 19.

(Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, del patrimonio archeologico, dei beni culturali, del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna).

1. Nell'ambito del piano, la regione formula e propone al CIPE per l'approvazione, un progetto unitario ed organico per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, del patrimonio archeologico, dei beni culturali, del patrimonio storico, culturale e linguistico della Sardegna.

2. Il progetto deve tra l'altro comprendere:

a) una mappa delle risorse ambientali e naturalistiche nonché del patrimonio archeologico e dei beni culturali dell'isola, con il prospetto delle tipologie di intervento per promuovere la tutela e la fruizione anche a fini di sviluppo del turismo, e della strumentazione organizzativa, finanziaria, di esercizio degli interventi medesimi (quali ad esempio la costituzione di riserve, parchi naturali, accessi alle zone montane e costiere e simili);

b) il recupero del patrimonio della cultura scritta della Sardegna in forme tali da consentirne la diffusione nell'isola e fuori di essa e di facilitarne la conoscenza e lo studio anche al fine della maturazione di una più elevata memoria storica e civile dei sardi.

3. Le amministrazioni dello Stato cooperano con la regione per la formulazione del progetto di cui al comma 2.

4. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, approvati dal CIPE, definiscono le priorità cui indirizzare i finanziamenti statali erogati ai sensi della vigente legislazione.

CAPO VI

ENTI LOCALI

ART. 20.

(Istituzione delle nuove province).

1. Sono istituite le province della Gallura, dell'Ogliastra e del Sulcis Iglesiente.

2. La delimitazione delle nuove circoscrizioni provinciali nonché la individuazione dei rispettivi capoluoghi avviene con legge regionale e con le procedure previste dall'articolo 43 dello Statuto.

3. Sono soppressi gli enti intermedi costituiti ai sensi della legislazione statale

e regionale vigente, ad eccezione di quelli creati per associazione volontaria di comuni nell'ambito dell'esercizio di funzioni proprie dell'ordinamento comunale e delle comunità montane.

ART. 21.

(Attribuzione alle province dei compiti di ente intermedio territoriale).

1. Fermi restando i compiti e le funzioni dei comuni e fatta salva la potestà regionale di modificare le funzioni delle province ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, alle province è attribuito il ruolo di ente locale intermedio fra regioni e comuni o loro associazioni e consorzi volontari al fine di realizzare, nell'ambito della programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo socio-economico.

CAPO VII

NORME GENERALI E FINANZIARIE

ART. 22.

(Specificazione delle disposizioni dell'articolo 8 dello Statuto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 dello Statuto come sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, concernenti le entrate della regione a valere sul gettito delle imposte di fabbricazione, si intendono da applicare anche agli incrementi delle stesse imposte riservati allo Stato che non siano specificamente destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti dello Stato.

ART. 23.

(Finanziamenti derivanti da leggi statali di settore).

1. Ai fini della promozione e del perseguimento in forma organica degli obiettivi di sviluppo di cui alla presente legge, tutte le somme destinate alla regione nei settori oggetto di competenze regionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna sono assegnate dallo Stato senza vincolo e specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto.

2. Il carattere dell'aggiuntività e straordinarietà degli interventi finanziari della presente legge è garantito, oltre che dalle specifiche previsioni del piano, attraverso la quantificazione di tutti i finanziamenti ordinari previsti dalla legislazione nazionale di settore a favore della regione mediante l'adozione di indici di carenza, con esclusione di vincoli collegati alla spesa storica.

3. La determinazione di tali indici avviene sulla base delle indicazioni della regione, che le comunica al Ministro del tesoro. In caso di mancata intesa, è facoltà della regione e del Ministro del tesoro investire della decisione in proposito il Consiglio dei ministri, che delibera sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 24.

(Finanziamento delle disposizioni speciali).

1. Per l'attuazione della riforma agropastorale, comprese le infrastrutture e la commercializzazione, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per l'incremento degli incentivi di cui all'articolo 11 e per l'attuazione, per la parte di competenza della regione, dei progetti e degli interventi di cui agli articoli 7, 8,

12, 13, 16 e 19, il piano e i successivi aggiornamenti stabiliscono la misura del finanziamento straordinario e aggiuntivo da attribuire alla regione.

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri aggiuntivi previsti dalla presente legge, stimati in lire
..... 400 miliardi e 420 miliardi rispettivamente per gli esercizi 1989 e 1990 si fa fronte con corrispondente utilizzazione dell'apposito accantonamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro alla voce amministrazioni diverse, per interventi a favore della regione Sardegna.

2. A partire dall'esercizio 1991 il finanziamento è indicato in legge finanziaria e non può comunque essere inferiore ad un terzo delle entrate ordinarie della regione derivanti dal titolo terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

ART. 26.

(Rinvio legislativo).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge sono applicabili le norme di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, integrata e modificata dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

ART. 27.

(Sistema informatico regionale).

1. Al fine di favorire la istituzione e il funzionamento del sistema informatico regionale, l'Anagrafe tributaria, l'ISTAT, la Banca d'Italia, gli istituti di credito di diritto pubblico operanti in Sardegna sono tenuti a fornire alla regione sarda i dati economici e sociali di cui dispongono.